CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO SECONDO SUPPLETIVO BOSTRICO BRAGONE 2021

Articolo 1
VENDITA

La vendita ha per oggetto il lotto denominato Secondo suppletivo Bostrico Bragone 2021 di presunti mc 90 netti di legname di cui al progetto di taglio n. 404/2023/9 di data 29 novembre 2023.

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nei progetti di taglio e ribadita in questo capitolato d'oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente la completa accettazione del presente capitolato d'oneri particolare e delle norme contenute nel Capitolato d'oneri generali per l'affido delle operazioni di utilizzazione e la vendita di prodotti legnosi.

Per poter presentare offerta è necessario possedere il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. quale esercente del commercio di legname o taglio boschi. Si precisa che il possesso del certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 361 dd. 9 marzo 2015 viene richiesto quale requisito indispensabile in capo al responsabile dell'utilizzazione del legname venduto in sede di redazione del verbale di consegna.

Articolo 2
MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle piante tagliate che risultano puntualmente specificate nei progetti di taglio ai quali la vendita si riferisce, nonché nel presente capitolato d'oneri particolare. L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area assegnata.

Le piante debbono essere utilizzate fino al diametro di cm. 15 (quindici) in punta.

Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.

I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere, materiale da cippare o altro, ulteriori a quelli considerati nel progetto di taglio, sono ceduti all'acquirente, con obbligo di asporto entro 30 giorni dal termine dell'utilizzazione forestale. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'irrogazione della sanzione pervista ai sensi dell'art. 19 co 1 del Capitolato d'oneri generali per l'affido delle operazioni di utilizzazione e la vendita di prodotti legnosi.

Le ramaglie verranno lasciate sul letto di caduta. Nel caso in cui la ditta decidesse, per motivi operativi, di esboscare le piante con la ramaglia, questa dovrà essere asportata a fine lotto, secondo le tempistiche richiamate nel precedente paragrafo.

Articolo 3
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna del lotto avverrà entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di perfezionamento del contratto di vendita.

La zona dovrà essere sgomberata entro 120 giorni dalla formale comunicazione, inoltrata via pec da parte dell'Ente venditore, attestante la disponibilità di ritiro.

Qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto entro il termine fissato dall'Amministrazione, in caso di mancato versamento del dovuto, o di ingiustificati ritardi nel completamento delle operazioni di esbosco e asporto del legname, l'aggiudicazione sarà revocata ed il contratto risolto procedendo in tal modo con aggiudicazione a favore del successivo migliore offerente ovvero – in caso di offerta unica – riproponendo il lotto in

vendita. Le somme versate a qualsiasi titolo non verranno restituite e saranno trattenute dall'Ente come risarcimento danni.

L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.

Articolo 4
CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate PEFC, n. certificato: ICILA–PEFCGFS–002720-ALH.

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 5
MISURAZIONE

La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata secondo la seguente modalità: calcolo del volume con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia pari al 10%.

Le operazioni di misurazione verranno eseguite sul letto di caduta o all'imposto in caso di particolari necessità segnalate dal rappresentante dell'ente proprietario.

Il verbale di misurazione deve essere controfirmato da entrambe le parti.

Sono escluse dalla misurazione le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura di cm. 7 (sette) per ciascuna estremità.

Articolo 6
PAGAMENTO

Il legname venduto dovrà essere pagato dall'acquirente mediante l'avviso PagoPA all'uopo rilasciato, versando il corrispettivo entro 120 giorni dalla comunicazione da parte dell'ente venditore della misurazione definitiva eseguita da parte dell'autorità forestale competente e controfirmata dall'aggiudicatario o da un suo delegato, e prima della definitiva asportazione;

Non saranno accettati pagamenti dilazionati o eseguiti con importi differenti rispetto a quanto indicato dagli avvisi di cui sopra, salvo apposito accordo di rateizzazione.

La ditta acquirente potrà presentare una fideiussione bancaria per l'effettivo valore residuo del lotto della durata massima di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione della completa misurazione, entro i quali potrà procedere all'asportazione del legname ed al pagamento del saldo dovuto.

L'IVA sul prezzo di aggiudicazione è a carico dell'acquirente e dovrà essere pagata in aggiunta al valore del legname con emissione di fattura da parte del Comune.

Sono a totale carico dell'acquirente anche tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d'asta, di contratto, di misurazione, imposte, tasse ed ogni altro onere inerente e conseguente, nessuno escluso o eccettuato.

Considerata l'esiguità del valore del legname posto in vendita, non è richiesta la costituzione di cauzione definitiva.

Articolo 7
ASPORTO DEL LEGNAME

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di asportare il legname, se non prima del completo pagamento dello stesso o deposito della garanzia indicata al precedente articolo 6.

Sarà consentito l'asporto parziale del legname previa osservanza delle condizioni sopra riportate, richiesta presentata a mezzo pec all'ente proprietario e pagamento dell'importo corrispondente alla misura da asportare.

Del controllo del legname prelevato sono incaricati i custodi forestali che devono verificare il corretto asporto di quanto stabilito.

Il Comune è autorizzato a riscuotere la fideiussione di cui all'art. 6, qualora la Ditta non abbia provveduto al pagamento delle somme dovute entro i termini precedentemente fissati, senza che la Ditta acquirente possa avanzare alcuna opposizione.

La polizza dovrà contenere la clausola che la stessa si intende comunque valida sino al rilascio da parte del Comune di apposita dichiarazione liberatoria.

Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI

Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà entro trenta giorni domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente venditore. Il collaudo viene eseguito da personale appartenente alla struttura provinciale competente in materia di foreste, con la presenza del responsabile della custodia forestale della proprietà. Trascorso inutilmente il termine indicato, l'Ente venditore procederà d'ufficio alla domanda.

Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni particolari di cui al capitolato d'oneri generale e del progetto di taglio.